



DECRETO PNRR - LEGGE DI CONVERSIONE

Le novità rispetto al mondo del lavoro

SCHEDA SINTESI

INTRODUZIONE

Con la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**), sono state introdotte numerose novità, anche rispetto al tema del lavoro.

Nello specifico, la legge ha apportato delle modifiche in materia di **appalti e subappalti**, **“patente a punti” per cantieri temporanei** e **sanzioni e misure di contrasto al lavoro irregolare**.

APPALTI E SUBAPPALTI - TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI

Viene inserito il comma 1-bis all'art. 29 del Decreto c.d. "Biagi", disponendo che, per **il personale impiegato nell'appalto e nel subappalto**, viene riconosciuto **un trattamento**, non solo economico, ma **anche normativo**, complessivamente **non inferiore** a quello previsto dal **contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative** sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.

“PATENTE A PUNTI” PER CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operino in appalti, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di lavori nei **cantieri temporanei o mobili**, sono tenuti al possesso della cd. “**patente a punti**”, rilasciata dall’INL e dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti.

Sono **esclusi dall’obbligo**:

- i soggetti che **effettuino mere forniture o prestazioni di natura intellettuale**;
- per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato, diverso dall’Italia, se sono **in possesso di un documento equivalente rilasciato da un altro Stato**;
- le imprese **in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA**, in classifica pari o superiore alla III.

SANZIONI E MISURE DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

La legge di conversione del PNRR ha **inasprito le sanzioni per gli illeciti connessi all'attività di somministrazione** prevedendo, per l'utilizzatore e il somministratore di lavoro, pene pecuniarie e detentive.

Gli artt. 30 e 31 del Decreto PNRR prevedono, invece, **il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo**, attraverso la prospettiva di maggiori controlli, e **potenziamento del personale ispettivo** in materia di **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**.

Augurandoci di essere stati sufficientemente chiari, siamo disponibili per tutti i necessari approfondimenti.

p. Ufficio Legale

 Gabriele De Gasperin

 345/4689974

 gabriele.degasperin@legacoop-piemonte.coop

